CAMERA DEI DEPUTATI N. 3676-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **CHIOVINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BODRATO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(BARTOLOMEI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DI GIESI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

Presentato l'8 ottobre 1982

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979

Presentata alla Presidenza il 18 febbraio 1983

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La ratifica al nostro esame è un lodevole atto legislativo promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e sottoposto alla firma degli Stati membri, che ha coronato un negoziato di cinque anni, una intensa attività diplomatica e politica delle Nazioni Unite. Essa ha avuto nell'ambito del decennio della donna, uno dei suoi momenti più significativi nella conferenza internazionale tenutasi a Città del Messico nel 1975 e a Copenaghen nel 1980, quale decisione operativa nell'anno internazionale della donna indetto dalle Nazioni Unite. L'Italia contribuì con una autorevole conferenza nella quale furono coinvolte organizzazioni femminili, esponenti delle varie forze sociali e politiche.

La convenzione recepisce quindi un dibattito intenso ed esteso.

Essa parte da una premessa e cioè che vi è stata una pluralità di pronunciamenti autorevoli di varie sedi giuridiche internazionali che si rifanno alla riaffermazione del valore della persona umana e uguaglianza dei diritti fra uomo e donna. Fra i tanti, ricordo lo Statuto delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché risoluzioni e raccomandazioni delle Nazioni Unite, convenzioni internazionali, ed affermazioni contenute nella carta costituzionale di ciascun paese e fra essi il nostro. Pur tuttavia in tutto il mondo, anche se a livelli diversi, vi è un divario notevole fra pronunciamenti, legislazione e realtà della condizione della donna su cui continuano a pesare discriminazioni in tutti i campi, da quello sociale al politico e culturale.

La convenzione recepisce una esigenza è cioè quella di uno strumento giuridico internazionale che sottoponga tutti i Parlamenti ad una verifica. In primo luogo nel senso di ribadire il principio della non discriminazione fra uomo e donna; individuare gli ambiti entro i quali si esplica la discriminazione; mettere in opera una serie di misure idonee a garantire il raggiungimento del traguardo della parità tra i due sessi.

Si tratta di operare su una vasta scala, quella di una rimozione degli impedimenti derivanti dalle condizioni economico-sociali e dai diversi livelli di sviluppo economico e civile di ciascun Paese e quelli legati a modelli comportamentali derivanti da schemi socio-culturali superati che mantengono una separazione nei ruoli sociali tra uomo e donna. Essi investono anche il campo educativo, gli orientamenti ideali; si tratta quindi di garantire la pari opportunità tra uomo e donna nella vita politica, sociale, lavorativa e nell'ambito della vita familiare.

Non sfugge ad alcuno l'importanza dei riflessi che ha comportato storicamente la diversità fra uomo e donna, diversità che è sempre stata « penalizzante » per la donna nel senso di aver considerato la maternità un fatto « privato » che si è tradotto o in un serio limite ad una piena opportunità di esercizio della parità di diritti in campo sociale, oppure in un accesso alla parità in campo sociale con la rinuncia nel campo della pari opportunità alla maternità.

Ed è per questo che la convenzione non può che strutturarsi in trenta articoli che abbracciano vaste problematiche che pongono obiettivi in tutte le direzioni della vita economica, sociale e culturale di ogni Stato.

Corre l'obbligo dire, e la relazione governativa al disegno di legge di consersione lo ricorda, che la legislazione italiana è certamente da considerarsi la più avanzata in materia di salvaguardia della condizione femminile e al tempo stesso più precisa nella riaffermazione dei princìpi di parità fra uomo e donna.

Con il varo della legge di parità sul lavoro si è colmato un divario ulteriore.

Stiamo per colmare, mi auguro rapidamente, l'unico punto di contrasto giuridico-legislativo, con la reciprocità nella trasmissione della cittadinanza fra uomo e donna che sposano cittadini stranieri per il quale è stato varato dal Senato ed è ora al nostro esame un testo di legge che recepisce i numerosi progetti di legge presentati su questo problema.

Pur tuttavia non possiamo affermare che siano state rimosse nel nostro paese tutte le barriere al pieno esercizio della parità fra uomo e donna.

Innanzitutto perché esiste un problema acuto che attiene al controllo e intervento per una corretta e positiva applicazione delle leggi approvate.

Si nota una tendenza da parte dell'esecutivo di limitare le funzioni proprie del Parlamento evadendo all'obbligo di relazione annualmente sullo stato di applicazione di numerose leggi. Questo avviene per la legge n. 903 del 1977 (sulla parità nel lavoro), la n. 194 del 1978 (norme per la interruzione della gravidanza e la tutela della maternità); la legge n. 1044 del 1971 (sulla istituzione di asili nido comunali); la legge n. 877 del 1973 (sulla tutela del lavoro a domicilio).

In secondo luogo, vi è un evidente nesso fra la condizione della donna e gli effetti della crisi economica che si traducono normalmente in una accentuazione dei carichi familiari. Ne consegue che le questioni da affrontare per rendere attuabile il superamento di discriminazioni fra uomo e donna richiedono ad esempio investimenti nel campo delle spese sociali che sono destinate, in tempo di recessione economica se non vi è un chiaro indirizzo programmatico in campo economico che si faccia carico di vecchi e nuovi bisogni, a essere pagate dalle donne in termini di costi materiali superiori.

Di qui la duplice esigenza di un congegno istituzionale, una commissione presso la Presidenza del Consiglio, che garantisca sull'applicazione delle leggi e raccordi l'ottica della parità fra uomo e donna all'insieme delle politiche economiche e sociali volta per volta scelte da Governo e Parlamento.

La convenzione al nostro esame individua uno strumento che potrebbe essere adattato ad ogni stato tenendo conto delle diverse realtà ed esigenze.

Ampio spazio negli articoli 4, 5 e 6 è dato a tutte le questioni che attengono alla legislazione di tutela della maternità e a quelle che al tempo stesso facciano superare la divisione sociale dei ruoli fra uomo e donna rispetto alla procreazione e alla educazione dei figli.

L'obiettivo da raggiungere è l'affermazione del concetto di maternità e paternità come scelta consapevole di entrambi i *partners*, anche rispetto all'educazione dei figli, agli atteggiamenti che attengono alla vita sessuale, alla dignità della persona. Campo tuttora aperto anche in Italia, poiché sono presenti concezioni superate della donna in vari settori della vita sociale e culturale, da cui non ne è esente neppure lo stesso traduttore del testo ufficiale della convenzione il quale ha tradotto il testo originale del dispositivo in francese che recitava: « esigenza che il ruolo delle donne nella procreazione non deve essere all'origine di discriminazione » in « esigenza che il ruolo procreativo della donna non deve essere... ».

Il che pressuppone che il traduttore pensa non esistano due ruoli procreativi quello dell'uomo e della donna, ma uno solo, quello della donna. Lo stesso dicasi all'articolo 22 là ove istituzioni specializzate nel campo della problematica femminile (e con ciò si intendono tutte le organizzazioni, movimenti che operano nel campo dei diritti della donna) viene tradotto in istituti specializzati (il cui termine indica sedi più di studio che di elaborazione e movimento).

A conclusione ribadisco quanto sia importante che anche il nostro paese non solo dia il proprio assenso alla ratifica della convenzione al nostro esame ma ne traduca poi lo spirito in tutto il suo legiferare.

CHIOVINI, *Relatore*.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.	*Identico.*